

Roma, 17 luglio 1961

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Direz.Gen.Demanio e Porti

Divisione I Sezione I
Prot.n.512940/A.2.27

OGGETTO: Sicurezza dei bagnanti

Circolare n.47

Serie II

Titolo: Demanio marittimo

A tutte le Direzioni Marittime

A tutte le Capitanerie di Porto

Al Consorzio Autonomo del Porto
di GENOVA

Capitaneria di Porto

CAPITANERIA DI PORTO	
GENOVA	
Prot. N.	16882
Data	25lug 1961
Cat.	VI-1

Al Provveditorato al Porto di

VENEZIA

All'Ente Autonomo del Porto di

NAPOLI

Scuola

Con l'inizio della stagione estiva si è constatato il ria-
cutizzarsi del grave fenomeno, già lamentato negli anni scorsi,
del moltiplicarsi degli incidenti balneari, il che ha destato vi-
va preoccupazione nell'opinione pubblica, preoccupazione di cui
si è avuta ampia risonanza anche nella stampa.

Ai continui casi di annegamento dovuti alla inesperienza
del nuoto o ad altre cause, si devono ora aggiungere gli incidenti
causati dai mezzi nautici a motore, il cui numero va aumentando,
parallelamente allo sviluppo ed all'incremento dello sport moto-
nautico.

Si invitano, pertanto, tutti gli Enti in indirizzo alla
più rigorosa e puntuale applicazione delle norme di legge vigen-
ti in merito ed all'osservanza delle circolari già in passato e-
manate al riguardo da questo Ministero.

Per quanto attiene alla sicurezza dei bagnanti si invita-
no in particolare le Capitanerie a svolgere a mezzo del proprio
personale dipendente e, se necessario, con la collaborazione delle

altre forze di polizia - continui, accurati controlli presso i pubblici stabilimenti balneari al fine di accertare se i gestori degli stessi ottemperino a tutte le prescritte misure di sicurezza ed in particolare:

- alla presenza dei bagnini di salvataggio regolarmente autorizzati ed in numero adeguato alla ampiezza della spiaggia, al numero dei bagnanti che frequentano gli stabilimenti ed alle particolari condizioni di maggiore o minore sicurezza degli specchi acquei antistanti gli stabilimenti stessi;
- alla tempestiva collocazione dei segnali di pericolo in caso di tempo cattivo;
- alle condizioni di efficienza dei mezzi nautici da diporto noleggiati ai bagnanti (barche, pattini, ecc.).

Le Capitanerie stesse provvederanno inoltre ad adottare con tempestività ed opportuna rigidità i provvedimenti di competenza nei confronti di quei concessionari di stabilimenti balneari a carico dei quali verranno accertate - a seguito dei disposti controlli - infrazioni alle vigenti disposizioni di sicurezza. Inoltre, le Capitanerie provvederanno a segnalare le accertate infrazioni alle Autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di specifica competenza delle autorità stesse (sospensione e revoca della licenza di esercizio, ecc.).

Risulta inoltre che da parte delle predette autorità, dei Comuni e di altri Enti interessati vengono organizzati, in molte località balneari, dei servizi di sorveglianza delle spiagge per la sicurezza dei bagnanti. Questo Ministero considera tali iniziative da favorire e sviluppare al massimo possibile, in quanto le stesse vengono ad integrare e completare un servizio di carattere pubblico che, pur appartenendo, istituzionalmente, alla competenza della Amministrazione Marittima, non può, dalla Amministrazione stessa, essere svolto con la auspicabile intensità per la notoria scarsità di mezzi e di personale di cui dispone.

A tale riguardo si fa, peraltro, presente che dette iniziative devono essere controllate e coordinate dalle Autorità marittime locali, in virtù dei poteri ad esse spettanti in materia di polizia demaniale e marittima.

Ciò, al fine di far sì che i mezzi ed il personale, destinati a tali scopi dai diversi Enti locali e dalle altre Amministrazioni statali, non vengano dispersi in attività non coordinate od addirittura fra loro contrastanti e che i mezzi stessi siano impiegati nel modo più proficuo ed adatto a raggiungere i fini desiderati. In ogni caso, spetta all'Autorità marittima locale stabilire l'efficienza dei mezzi nautici e l'idoneità del personale, destinati al soccorso dei bagnanti.

In particolare, si raccomanda che le Capitanerie prendano opportuni accordi con i Comuni e con gli Enti maggiormente interessati al turismo ed alle attività balneari affinché gli stessi dispongano un adeguato servizio di sorveglianza delle spiagge libere ed assicurino, ove possibile, la presenza di uno o più bagnini autorizzati nelle zone maggiormente frequentate dal pubblico.

Per quanto attiene invece alla circolazione, nelle località balneari, dei motoscafi ed in genere dei mezzi nautici a motore, si richiamano le Autorità marittime locali alla stretta osservanza delle norme di cui al D.M. 26 gennaio 1960 sull'esercizio dello sci nautico e alla relativa circolare n.31 in data 5 febbraio 1960.

E' inoltre necessario che i prescritti esami per la abilitazione alla guida dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore - di cui al R.D.L. 9 maggio 1932, n.813 - vengano svolti con il dovuto rigore e con la massima serietà al fine di garantire che i titolari delle patenti di abilitazione alla guida dei mezzi stessi siano effettivamente in grado di condurre con perfetta padronanza i mezzi nautici, tenendo conto della tendenza manifestatasi in questi ultimi anni da parte delle ditte costruttrici

ad incrementare la potenza e la velocità dei motoscafi e dei piccoli natanti a motore in genere.

In particolare si ricorda che l'art.21 del sopra citato Decreto legge impone (comma 8) il ritiro delle patenti nei casi di collisione che abbiano causato gravi lesioni personali o gravi danni alle cose e dà facoltà inoltre alle Autorità marittime (lettera c) di ritirare le patenti stesse quando i titolari abbiano commesso atti di "imprudenza o di imperizia tali, da compromettere la incolumità pubblica o da produrre danni".

Ad avviso dello scrivente, tale ultima previsione si verifica nei casi in cui i mezzi nautici vengono utilizzati a velocità eccessiva in zone abitualmente frequentate dai bagnanti.

Si rimane in attesa di un cenno di ricevuta e di conoscere altresì, da tutti gli Enti in indirizzo, quali provvedimenti siano stati adottati, o verranno adottati, in merito alle questioni, oggetto della presente circolare.

IL MINISTRO

f.to A.R.Jervolino

per copia conforme

Il Direttore di Divisione

/sg